



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, all'esito dello scambio di comparse conclusionali e della successiva discussione orale (art. 281 *quinquies* c.p.c.), ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 13450/13 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

1) **Superchi Santino**, nato a Milano il 1° novembre 1945 (c.f. SPRSTN45S01F205Z) e residente a Palermo in via Torremuzza n. 19, in proprio e n.q. di erede di **Superchi Giuliana**;

2) **Gervasi Paola**, nata a Roma il 23 settembre 1945 (c.f. GRVPLA45P63H501H) e ivi residente in via Sant'Ippolito n. 19, in proprio e nq. di erede di **Morici Paolo**, nato a Roma il 17 agosto 1941;

3) **Morici Massimiliano**, nato a Roma il 2 maggio 1973 (c.f. MRCMSM 73E02H501A) e ivi residente in via Sant'Ippolito n.19, in proprio e nq. di eredi di **Morici Paolo**, nato a Roma il 17 agosto 1941;

4) **Battistoni Liviana**, nata a Fano il 27 luglio 1949 (c.f. BTTLVN49L67D488V) e residente ad Ancona in via Santo Stefano n. 41, in proprio e n.q. di erede di **Ronchini Costanzo**, nato a S. Costanzo il 15 agosto 1946

5) **Ronchini Alessandro**, nato a Fano il 1° febbraio 1973 (c.f. RNCLSN73B01D488R) e ivi residente in via C. Battisti n. 6, in proprio e n.q. di erede di **Ronchini Costanzo**, nato a S. Costanzo il 15 agosto 1946;

*Tribunale di Palermo*  
*Terza Sezione Civile*



6) **Guzzo Donatella**, nata a Palermo il 15.05.1961 (c.f. GZZDTL61E55G273D) e ivi residente in via L. Razza n. 28, C.F. GZZ DTL 61E55 G273 D, in proprio e n.q. di erede di **Guzzo Rita**, nata a Marsala il 28 settembre 1950

7) **Guzzo Anna Maria**, nata a Palermo il 1° agosto 1965 (c.f. GZZNMR65M41G273W) e ivi residente in via F. Franchetti n. 13, in proprio e n.q. di erede di **Guzzo Rita**, nata a Marsala il 28 settembre 1950;

rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Daniele Osnato (osnato@pec.it) e Alfredo Galasso (alfredogalasso@pecavvpa.it) per procure in calce all'atto di citazione

ATTORI

E

**Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)

CONVENUTI

**OGGETTO:** risarcimento danni

**CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:**

*"Voglia il tribunale adito, ogni contraria domanda e deduzione disattesa:*

1) *Ritenere i Ministeri convenuti responsabili in solido, ex art.2043 c.c., per aver cagionato con grave colpa, e cioè senza l'adozione delle misure di sicurezza dovute, il decesso dei propri Congiunti, per come meglio sovra generalizzati, avvenuto la sera del 27/06/1980 nei cieli italiani.*

2) *Conseguentemente condannarli in solido alla refusione del danno, vantato IURE HEREDITARIO, DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA VITA, nella misura che si riterrà equa in rapporto al grado di parentela e che si chiede sia quantificata nella maggiore o minore misura di*



€1.000.000,00 o, in subordine, decisa nella misura stabilita dalle tabelle di risarcimento adottate dal Tribunale di Milano. E così nel dettaglio:

- Per SUPERCHI Santino €500.000,00;
- Per GERVASI Paola €500.000,00;
- Per MORICI Massimiliano €500.000,00;
- Per BATTISTONI Liviana €500.000,00;
- Per RONCHINI Alessandro €500.000,00;
- Per GUZZO Donatella €500.000,00;
- Per GUZZO Anna Maria €500.000,00.

Oltre interessi in misura legale capitalizzati annualmente sul capitale da calcolarsi dal mese di luglio 1980 al saldo.

3) Ulteriormente e per l'effetto, ritenere i Ministeri convenuti responsabili in solido ed in concorso delle cause per il DANNO BIOLOGICO TABELLARE E DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DALLA MORTE DEI PROPRI CONGIUNTI e dalla conseguente lesione del rapporto familiare e da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt.2, 29 e 30 Cost.), e conseguentemente - condannarli in solido alla refusione dei danni biologici, morali ed esistenziali, vantati iure proprio dai congiunti e valutabili, sempre secondo criteri di equità ed in rapporto al grado di parentela degli odierni attori, tra €800.000,00 ed €1.200.000,00 per la perdita di ogni figlio o de coniuge, tra €600.000,00 ed €1.000.000,00 per la perdita del genitore, tra €300.000,00 ed €400.000,00 per la perdita di ogni fratello convivente e tra €200.000,00 ed €300.000,00 per la perdita di ogni fratello non convivente.

E così nel dettaglio:

- Per SUPERCHI Giuliana (anni 12) €1.890.098,00, da riconoscere al Padre SUPERCHI Santino.
- Per MORICI Paolo (38 anni) €1.630.085,00 alla moglie GERVASI Paola ed €1.630.085,00 al figlio MORICI Massimiliano.



- Per RONCHINI Costanzo (35 anni) €1.660.086,00 alla moglie BATTISTONI Liviana ed €1.660.086,00 al figlio RONCHINI Alessandro.

- Per GUZZO Rita (29 anni) €1.295.249,00 alla sorella GUZZO Donatella ed €1.295.249,00 alla sorella GUZZO Anna Maria. -

Oltre interessi in misura legale capitalizzati annualmente sul capitale da calcolarsi dal mese di luglio 1980 al saldo.

4) Ulteriormente e per l'effetto, ritenere i Ministeri convenuti responsabili in solido ed in concorso delle cause per il danno non patrimoniale derivante dalla morte dei propri Congiunti e dalla conseguente LESIONE DEL RAPPORTO FAMILIARE e - conseguentemente - condannarli in solido alla refusione dei danni biologici, morali ed esistenziali, vantati iure proprio dai congiunti e valutabili, sempre secondo criteri di equità ed in rapporto al grado di parentela degli odierni attori per come di seguito indicato:

Per ogni coniuge superstite	€250.000,00
Per ogni genitore superstite	€200.000,00
Per ogni figlio superstite	€200.000,00
Per ogni fratello/sorella convivente	€100.000,00
Per ogni fratello/sorella non convivente	€ 80.000,00

E così nel dettaglio:

- Per SUPERCHI Santino €200.000,00;
- Per GERVASI Paola €250.000,00;
- Per MORICI Massimiliano €200.000,00;
- Per BATTISTONI Liviana €250.000,00;
- Per RONCHINI Alessandro €200.000,00;
- Per GUZZO Donatella €100.000,00;
- Per GUZZO Anna Maria €100.000,00.

Oltre interessi in misura legale capitalizzati annualmente sul capitale da calcolarsi dal mese di luglio 1980 al saldo.



*In subordine, ed in ossequio alle eventuali variazioni normative o in aderenza con le prescrizioni della Suprema Corte, valutare la misura del danno di cui ai punti sub2) e 3) in rapporto ai parametri applicabili al caso di specie, e condannare i Ministeri convenuti al risarcimento dei danni derivabili dall'accertamento della loro responsabilità nell'evento in cui persero la vita i Congiunti degli odierni Attori nonché nella maggiore o minore misura stabilita dai criteri di risarcimento adottati dal Tribunale di Milano o, in alternativa, del Tribunale di Roma;*

*5) Ulteriormente e per l'effetto, condannare i citati Ministeri al risarcimento del danno patrimoniale nella misura pari al MANCATO APPORTO ECONOMICO che gli Attori hanno subito in conseguenza della perdita dei propri Congiunti, in rapporto alle questioni già esposte in narrativa e nella seguente misura:*

*- Per SUPERCHI Santino €85.820,37, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da calcolarsi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.*

*- Per GERVASI Paola €123.893,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da calcolarsi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.*

*- Per MORICI Massimiliano €85.820,37, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da calcolarsi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.*

*- Per BATTISTONI Liviana €228.396,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da calcolarsi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.*

*- Per RONCHINI Alessandro €171.599,16, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da calcolarsi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.*

*- Per GUZZO Donatella €447,60, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da calcolarsi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.*

*- Per GUZZO Anna Maria €447,60, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da calcolarsi dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.*

*6) Ulteriormente, condannare le medesime amministrazioni al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai congiunti delle vittime e da loro vantati iure proprio, pari alla misura che si riterrà equa in dipendenza delle omissioni o azioni negligenti loro ascrivibili ed in rapporto alla*



*lesione della chance giuridicamente protetta all'accertamento della verità ed alla realizzazione, in capo agli odierni attori, dell'ulteriore stress esistenziale perpetratosi in oltre un trentennio di DEPISTAGGI ED OMISSIONI, da liquidarsi nella misura che si riterrà equa ma che qui si indica nella maggiore o minore misura di €.500.000,00 per ogni Attore. E così, nel dettaglio:*

- Per SUPERCHI Santino €.500.000,00;
- Per GERVASI Paola €.500.000,00;
- Per MORICI Massimiliano €.500.000,00;
- Per BATTISTONI Liviana €.500.000,00;
- Per RONCHINI Alessandro €.500.000,00;
- Per GUZZO Donatella €.500.000,00;
- Per GUZZO Anna Maria €.500.000,00.

*Oltre interessi in misura legale capitalizzati annualmente sul capitale da calcolarsi dalla data della domanda giudiziale.*

*Ritenere e dichiarare i Ministeri convenuti, in ogni caso ed in solido tra loro, responsabili del pagamento degli interessi e delle rivalutazioni di legge da calcolarsi su tutti i danni di cui sopra, sino all'effettivo soddisfo. Per GUZZO Donatella e GUZZO Anna Maria disporre il pagamento in loro favore a carico del solo Ministero della Difesa.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorario, nella misura liquidata dal Decidente, a favore dei sottoscritti Difensori che si dichiarano antistatari e, pertanto, con distrazione in loro favore ai sensi e per gli effetti dell'art.93 c.p.c..*

*In ogni caso, per tutti i danni ravvisabili, nella misura e qualificazione giuridica ritenuta dal Tribunale consona, equa e conforme a Giustizia, anche in misura superiore o inferiore alle rassegnate conclusioni e con l'applicazione di interessi e rivalutazioni ritenuti spettanti."*

#### **CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:**

*"Si conclude chiedendo che il Tribunale rigetti tutte le avverse domande, siccome inammissibili e/o infondate e/o prescritte, condannando le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito."*



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 19 settembre 2013, gli attori indicati in epigrafe, tutti familiari di soggetti deceduti nel disastro aereo del DC9 immatricolato I-TIGI della Compagnia Itavia avvenuto nei cieli di Ustica in data 27 giugno 1980, hanno chiesto la condanna solidale del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ad eccezione delle attrici Guzzo Donatella e Guzzo Anna Maria, le quali hanno spiegato le proprie domande nei soli riguardi del Ministero della Difesa) al risarcimento - *iure proprio* e *iure hereditatis* - dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte dei rispettivi congiunti nonché al risarcimento - *iure proprio* - dei danni non patrimoniali cagionati dalle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro tenute da vari soggetti organicamente riconducibili ai suddetti Ministeri.



Occorre rilevare che, in relazione a domande analoghe a quelle svolte nell'ambito del presente giudizio (promosse da altri parenti di vittime della strage di Ustica), sono già intervenute le sentenze nn. 4066, 4067, 4068 e 4069 del 2011 di questa sezione del Tribunale di Palermo, che in secondo grado sono state parzialmente confermate - con riferimento all'*an debeatur* - dalla Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, con le pronunce nn. 517, 518 e 563 del 2015, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, reputandole del tutto condivisibili.



Tanto premesso, va anzitutto presa in esame l'eccezione di prescrizione (tempestivamente) sollevata dai Ministeri convenuti.



A tal fine è necessario operare una distinzione tra i due profili risarcitori oggetto del giudizio, ossia quello che attiene ai danni subiti a causa dell'omessa garanzia della sicurezza del volo e quello disastro aereo e quello concernente i danni derivati dagli ostacoli frapposti al raggiungimento della verità sulle cause del disastro.

E invero, diversi sono i termini di prescrizione per l'illecito consistito nel non aver assicurato la sicurezza del volo e per l'illecito consistito nel non aver consentito l'accertamento delle cause del disastro, poiché a quest'ultimo si applica il termine prescrizione quinquennale di cui all'art. al primo comma dell'art. 2947 c.c., mentre il primo integra il reato di disastro aviatorio colposo (art. 449, secondo comma, c.p.), con conseguente operatività di un termine di prescrizione quindicennale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2947, terzo comma, c.c. e 157 c.p., nella formulazione - applicabile *ratione temporis* - anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 6 L. 251/2005 (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 576/2008: *"Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, la prescrizione del diritto al risarcimento resta soggetta al termine di prescrizione previsto per quel reato (secondo la previsione di cui all'art. 2947 c.c.) dalla legge vigente al momento della commissione di esso"*).

Per quanto concerne il termine di decorrenza della prescrizione, va rammentato l'ormai consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale *"in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato"* (Cass. civ. n. 1263/2012; sul punto, cfr. anche Cass. civ., sez. un., n. 581/2008).





Nel caso specifico, si aderisce alle conclusioni cui sono giunte le citate sentenze della Corte di Appello di Palermo, che hanno individuato un unico *dies a quo* della prescrizione nel 31 agosto 1999, giorno di deposito dell'ordinanza-sentenza del giudice istruttore del Tribunale di Roma nel proc. 527/84A G.I.

Per quanto riguarda l'illecito connesso all'omessa garanzia della sicurezza del volo (e, segnatamente, al mancato avviso al DC9 circa la presenza di altri aerei ed alla mancata indicazione di altra e idonea rotta da seguire), la Corte di Appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che sul punto aveva affermato: *“Ed invero solo nell'ultimissima fase dell'istruzione formale l'ipotesi che a determinare la caduta dell'aereo sia stato un evento (missile o quasi collisione) connesso alla presenza di velivoli militari vicini al DC9 inizia ad acquisire consistenza, in quanto la perizia Dalle Mese (depositata nella sua prima relazione il 16.6.1997, e proseguita con le risposte a quesiti aggiuntivi e le note aggiuntive del 6.12.1997 e del 22.12.1997 e conclusasi con le note conclusive dell'8.4.1999) ha apportato un contributo tecnico indispensabile al riguardo. Tale perizia infatti – a differenza di tutte le precedenti analisi tecniche dei dati radar che si erano sostanzialmente limitate all'esame degli istanti finali del volo del DC9 – esamina il complessivo scenario aereo in cui si inserisce l'intera traiettoria del volo DC9 dall'inizio alla fine, elemento questo che, come si è visto, è di fondamentale rilievo per supportare l'ipotesi del coinvolgimento nell'incidente di un velivolo militare; inoltre ha consentito di accertare le operazioni di guida assistita effettuate subito dopo l'incidente dall'IC di Marsala, e l'avvenuta effettuazione di una riduzione presso lo stesso sito in corrispondenza dei buchi nei nastri di registrazione, elementi anche questi di fondamentale rilievo per supportare l'ipotesi descritta e accettata da questo giudice. D'altra parte deve evidenziarsi come fino agli anni 1995 e 1996 i periti d'ufficio non abbiano potuto*



*disporre delle conoscenze necessarie per la corretta interpretazione dei dati radar e come al riguardo sia stato determinante il contributo apportato proprio in quegli anni dalla Nato, che ha consentito ai periti Dalle Mese - Donali - Tiberio l'espletamento del loro incarico. Tale contributo ha inoltre consentito di appurare che dai dati radar emerge la probabile presenza di una portaerei, elemento anche questo di fondamentale rilievo per supportare l'ipotesi descritta e accettata da questo giudice. E non può trascurarsi come proprio dopo il deposito della perizia Dalle Mese i periti Casarosa ed Held abbiano concluso che l'ipotesi della quasi collisione dovesse ritenersi più probabile di quella della bomba, proprio in ragione del maggiore grado di probabilità assunto dall'ipotesi della presenza di altri aerei nello scenario dell'incidente occorso al DC9" (Trib. Palermo, Terza Sezione Civile, n. 4067/2011, pagg. 98-99).*

*In proposito, i giudici del gravame hanno altresì puntualizzato: "[...] le azioni risarcitorie civili, in una vicenda così controversa e complessa come quella di Ustica, erano, quanto alla acquisizione degli elementi probatori, necessariamente interamente subordinate agli accertamenti espletati in sede penale; e che la sede civile non era affatto idonea, come a torto affermato dai Ministeri appellanti [...] ad accertare i fatti (e quindi la responsabilità); ma piuttosto a valutare (con i criteri propri del giudizio civile) fatti (necessariamente) accertati in altra sede (ovvero in quella penale). Solo nel processo penale era di fatto possibile eseguire gli accertamenti tecnici rilevanti e indispensabili ai fini dell'individuazione delle cause del disastro, non solo per i costi e per il livello elevatissimo di specializzazione che era richiesto, ma anche e soprattutto perché solo l'autorità penale era in condizione di acquisire gli elementi indispensabili per eseguire tali accertamenti (fra i quali, ad esempio, la disponibilità del relitto del velivolo, riportato in superficie con grande dispiego di mezzi tra il 1987 e il 1988, ovvero le informazioni indispensabili per la corretta interpretazione dei dati radar, richieste alla NATO a partire dal*



1995). Non può, pertanto, non ribadirsi la centralità che assume nella vicenda di Ustica la richiamata sentenza-ordinanza del giudice Priore. Si è detto, del resto, che quel procedimento, per la sua eccezionale complessità, costituiva un unicum, come testimoniava eloquentemente la circostanza che il Legislatore, con reiterati provvedimenti, avesse procrastinato l'ultrattività delle disposizioni dell'ormai abrogato codice di procedura penale del 1930 – e, con esse, della figura del giudice istruttore – proprio per consentire lo svolgimento del processo in questione. In definitiva (anche a prescindere da ogni considerazione sulla c.d. “pregiudizialità penale” prevista dall'art. 3 dell'abrogato c.p.p., allorché “la cognizione del reato” influiva “sulla decisione della controversia civile”), non può non concordarsi con la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, secondo cui, sulla base dei criteri dettati dalla Suprema Corte in tema di *exordium praescriptionis*, questo va fissato, per le fattispecie di illecito in questione, alla data di deposito della sentenza-ordinanza del giudice Priore (31 agosto 1999)” (Corte App. Palermo, Prima Sezione Civile, n. 518/2015, pagg. 14-16).

Con riferimento all'illecito consistito nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento delle verità sulle cause del disastro, la Corte di Appello ha rilevato: “Orbene, tutte le condotte analizzate dal Tribunale, e comunque quelle poste a fondamento della domanda risarcitoria, sono costituite da azioni ed omissioni che erano già esaurite quando venne depositata la sentenza-ordinanza, né gli interessati hanno dedotto (e tanto meno provato) altre analoghe condotte riconducibili al Ministero della Difesa successive al deposito della sentenza-ordinanza. [...] Non può dubitarsi che anche il danno di cui si chiede il risarcimento si fosse già manifestato all'epoca del deposito della sentenza-ordinanza. Nel 1999 era infatti trascorso quasi un ventennio dal disastro aereo ed era già chiara la gravità delle interferenze e degli ostacoli al raggiungimento della verità posti in essere tramite le condotte riconducibili al Ministero, così come si era



*ampiamente verificato il danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice, consistente nelle 'conseguenze di ordine esistenziale subite sul piano emozionale ... derivate direttamente dalla travagliatissima vicenda trentennale', che aveva costantemente, di giorno in giorno e per così tanto tempo 'sconvolto e torturato l'esistenza degli attori, i quali hanno vissuto in balia di continue ed incessanti ipotesi, smentite, diversioni, speranze, delusioni, depistaggi ed ostruzionismi' [...]* Il fatto che le conseguenze dannose siano continuate anche dopo il deposito della sentenza-ordinanza non determina lo spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, perché la mera protrazione nel tempo degli effetti negativi della condotta illecita già esaurita integra un illecito istantaneo con effetti permanenti e non un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento del danno che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive (cfr. Cass. 14 novembre 2011, sez. unite, n. 23763; Cass. 28 maggio 2013, sez. 3, n. 13201). Le ulteriori conseguenze dannose hanno così integrato un mero sviluppo e un aggravamento del danno già insorto e sono quindi ininfluenti ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass. 11 gennaio 2008, sez. unite, n. 580; Cass. 22 aprile 2013, sez. 3, n. 9711). A conclusioni analoghe, sul versante penale, era giunto del resto lo stesso giudice istruttore nella più volte menzionata sentenza-ordinanza, che ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto all'imputato De Angelis per la mancata consegna all'autorità giudiziaria e l'avvenuta distruzione della documentazione radaristica" (Corte App. Palermo, Prima Sezione Civile, n. 518/2015, pagg. 18-20).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le domande risarcitorie connesse al disastro aviatorio colposo non risultano prescritte, giacché tra il giorno del deposito dell'ordinanza-sentenza del giudice istruttore (31 agosto 1999) e la data di notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio (19 settembre 2013) non è maturato il termine prescrizione di quindici



anni scaturente dal combinato disposto degli artt. 2947, terzo comma, c.c. e 157 c.p. (nella formulazione anteriore alla L. 251/2005).

Ciò vale anche con riguardo alle attrici Guzzo Donatella e Guzzo Anna Maria, dovendosi escludere che la proposizione da parte delle stesse, in epoca antecedente al 1999, di domande risarcitorie contro il Ministero dei Trasporti possa reputarsi indice di conoscenza (o di conoscibilità) della sussistenza di una responsabilità in capo al distinto soggetto giuridico destinatario delle domande da loro proposte in questa sede, ossia il Ministero della Difesa.

Né la predetta causa intentata nei confronti del Ministero dei Trasporti – conclusasi con decisione di rigetto della domanda emessa dalla Corte di Appello, Prima Sezione Civile, in data 25 febbraio 2009 e non impugnata in sede di legittimità [cfr. doc. 2 della produzione dei convenuti] – può fondare l'eccezione di giudicato formulata in comparsa di risposta, atteso che *“in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo”* (Cass. civ. n. 3187/2015).

Sono invece prescritte tutte le pretese risarcitorie conseguenti alla lamentata violazione del diritto all'accertamento della verità, stante l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui al



primo comma dell'art. 2947 c.c., in assenza di documentati atti interruttivi anteriori all'instaurazione della presente causa.

È appena il caso di rilevare che tale conclusione non muterebbe quand'anche si volesse aderire alla soluzione adottata dalle sentenze nn. 4066, 4067, 4068 e 4069 del 2011 di questa sezione, secondo cui il *dies a quo* della prescrizione andrebbe individuato, in relazione all'illecito in argomento, nel 6 aprile 2006, giorno del deposito della sentenza di definitiva assoluzione degli imputati Ferri e Bartolucci emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma: anche in una siffatta ipotesi, infatti, alla data di notifica della citazione (19 settembre 2013) risulta essere trascorso un termine ben maggiore dei cinque anni previsti dall'art. 2947, primo comma, c.c.

Priva di fondamento è la tesi dell'imprescrittibilità del diritto a tale voce di risarcimento sostenuta dagli attori.

Al riguardo la Corte di Appello ha infatti precisato: *“Le condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro aereo non possono infatti ricondursi ai crimini di guerra e contro l'umanità, la cui imprescrittibilità è riconosciuta dal diritto consuetudinario internazionale (oltre che dalla Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione del Consiglio di Europa del 25 gennaio 1974). Tale imprescrittibilità è infatti rigorosamente circoscritta ai crimini che 'attentano massimamente' ai diritti inviolabili dell'uomo e che 'minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stessa della coesistenza internazionale', concretizzandosi 'nella violazione, particolarmente grave per intensità e sistematicità ... dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma' (così Cass. 11 marzo 2004, Sez. Unite, n. 5044). Ed è significativo che dell'applicazione di tali principi si sia*



*discusso in modo pressoché esclusivo, sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, con riferimento a casi di deportazione e di crimini commessi durante l'occupazione nazista, cui non è certamente riconducibile, per la sua differente natura e per il differente grado di gravità, il diritto 'alla verità', la cui lesione è denunciata in giudizio" (Corte App. Palermo, Prima Sezione Civile, n. 518/2015, pag. 22).*

Ne consegue che - in accoglimento della relativa eccezione proposta dai Ministeri convenuti - vanno rigettate, in quanto prescritte, le domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dagli attori in conseguenza delle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro aereo del 27 giugno 1980.



Restano pertanto da valutare le istanze risarcitorie conseguenti alla dedotta responsabilità dei Ministeri convenuti, per non aver garantito la sicurezza del volo del DC9 Itavia e, in definitiva, per aver determinato la sciagura aerea e la morte dei familiari degli attori.

In punto di fatto, è incontroverso che, nella serata del 27 giugno 1980, l'aeromobile DC9 immatricolato I-TIGI della Compagnia Itavia, decollato dall'Aeroporto di Bologna e diretto all'Aeroporto di Palermo, si inabissava nel braccio del Mar Tirreno compreso tra le isole di Ponza e di Ustica.

Nell'evento perdevano la vita tutte le ottantuno persone che occupavano il velivolo (quattro membri dell'equipaggio e settantasette passeggeri).

Muovendo la disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alle domande spiegate, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso



eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva.

Con riferimento al nesso causale, occorre rammentare che – secondo un orientamento di legittimità ormai consolidato – a differenza del processo penale, in cui vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento soggiace alla regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così, tra le tante, n. Cass. civ. n. 15709/2011, n. 8430/2011, n. 16123/2010, n. 10741/2009 e sez. un., n. 581/2008).

Tale principio è stato, del resto, affermato dalla Suprema Corte proprio con riferimento alla strage di Ustica, nell'ambito della causa civile istaurata dalla Aerolinee Itavia s.p.a. nei confronti dei Ministeri della Difesa, dei Trasporti e dell'Interno: *“Ai fini dell'accertamento della causa di un disastro aereo, in relazione al quale si possono formulare più ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie (nella specie, la sciagura di Ustica del 27 giugno 1980), il giudice adito per il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro [...] non può riportarsi alle conclusioni cui sono pervenute le sentenze penali rese sulla medesima vicenda, senza valutare autonomamente le prove raccolte in quella sede e senza adottare i diversi standard di certezza probatoria richiesti ai fini dell'illecito civile, avvalendosi in particolare del criterio della probabilità prevalente”* (Cass. civ. n. 10285/2009).

Ora, le citate pronunce nn. 4066, 4067, 4068 e 4069 del 2011 di questa sezione – all'esito di un'approfondita analisi delle numerose perizie e consulenze tecniche espletate allo scopo di ricostruire le cause del disastro (segnatamente: le indagini medico-legali disposte dall'autorità giudiziaria di Palermo prima della trasmissione degli atti per competenza territoriale a





Roma; la prima relazione redatta dalla Commissione d'inchiesta tecnico-formale istituita dal Ministero dei Trasporti il 28 giugno 1980, depositata il 16 marzo 1982; la successiva relazione del 5 ottobre 1982 della Direzione Laboratori dell'Aeronautica Militare Italiana; la perizia chimica Malorni-Acampora del 3 febbraio 1987; la perizia tecnica del Collegio Blasi del marzo 1989; la relazione dello SMA Pisano del 5 maggio 1989; la relazione Pratis della Presidenza del Consiglio del 17 novembre 1989; la relazione degli ausiliari radaristi del collegio Blasi del 5 febbraio 1990; la seconda relazione Blasi del 26 maggio 1990; la perizia balistica-esplosivistica Ibish ed altri del 14 aprile 1994; la consulenza radaristica di parte civile Pent-Valdacchino del 21 maggio 1992; la consulenza radaristica di parte imputata Neri-Giubbolini del 25 maggio 1993; la perizia Misiti depositata il 23 luglio 1994; le osservazioni dei consulenti di parte civile Algostino ed altri sulla relazione dei periti d'ufficio del collegio Misiti del 23 novembre 1994; la consulenza radaristica di parte civile Algostino ed altri del 31 ottobre 1995; la perizia radaristica Dalle Mese-Tiberio-Donali del 16 giugno 1997; le osservazioni Casarosa del 30 dicembre 1998; la ricostruzione dei fatti dei consulenti di parte civile Algostino-Pent-Valdacchino del 24 marzo 1999) - hanno osservato che sono tre le possibili cause del disastro: 1) la detonazione di un ordigno collocato a bordo nella toilette posteriore dell'aereo; 2) l'esplosione di un missile lanciato da un aereo militare nell'ultimo tratto di volo del DC9 Itavia; 3) la quasi-collisione tra un velivolo militare e il velivolo civile, nell'ultimo tratto di volo.

Quanto all'ipotesi del cedimento strutturale del DC9 (pure formulata nell'immediatezza della sciagura), la stessa è stata pacificamente esclusa in considerazione della rapidità dell'evento, che non consentì l'attivazione del sistema di erogazione dell'ossigeno.



A questo punto - come rilevato dai giudici di secondo grado - le suddette pronunce hanno ritenuto, sulla base dei dati tecnici disponibili e dei relativi riscontri esterni, le ipotesi del missile e della quasi-collisione più probabili rispetto a quella della bomba, osservando in particolare:

- che il recupero del relitto non aveva fatto emergere reperti che riportassero i segni tipici dell'esplosione di una bomba (visibili, al contrario, sui reperti dei rottami degli aerei caduti a Lockerbie e Teneré e, comunque, inequivocabili e sempre presenti in caso di esplosione) e non aveva, del resto, consentito di individuare danni da impatto di schegge di testata missilistica o da impatto diretto con il missile;
- che il collegio Misiti (sostenitore dell'ipotesi della bomba) aveva portato alcune argomentazioni che giustificavano l'assenza di segni dell'esplosione dell'ordigno, che tuttavia non erano condivisibili, essendo state puntualmente contestate dai consulenti tecnici di parte civile (sostenitori dell'ipotesi del missile), che - dal canto loro - avevano giustificato l'assenza di danni da impatto di schegge prodotte dall'esplosione di testata missilistica, o da impatto diretto con un missile, sostenendo che la causa del disastro dovesse attribuirsi all'esplosione di una testata missilistica nelle vicinanze del DC9 per effetto della sola onda di detonazione causata dall'esplosione della testata (e non dell'azione delle sue schegge);
- che le motivazioni addotte dai periti e dai consulenti tecnici di parte a sostegno della compatibilità delle ipotesi da loro sostenute (e la mancanza di prove tecniche certe e dirette) inducevano a cercare altri elementi di conferma o di esclusione delle diverse ipotesi sulla base di considerazioni di natura tecnica e logica, e che risultavano



particolarmente utili per la ricostruzione della dinamica del disastro i dati tecnici relativi alla presenza di altri aerei (circostanza idonea a far ritenere l'ipotesi della bomba meno probabile rispetto alle altre due);

- che la presenza di altri velivoli era provata con ragionevole certezza sulla base della perizia Dalle Mese, in ragione della sua logicità e linearità e della maggiore completezza dei dati a disposizione rispetto a quelli utilizzati dal collegio Misiti (grazie alla sopravvenuta collaborazione della NATO, che aveva fornito elementi indispensabili per l'interpretazione dei dati radar) e della presa in considerazione, da parte del collegio peritale, dello scenario aereo presente nelle vicinanze del DC9 durante l'intero arco del suo volo e non solo nella fase finale (oltre che della maggiore affidabilità dei componenti di quel collegio rispetto ai periti radaristi del collegio Misiti già evidenziata dal giudice istruttore);
- che la presenza di altri aerei poteva, inoltre, ritenersi provata grazie al riscontro esterno alle risultanze dei dati radar, come ricostruite dal collegio Dalle Mese, fornito da alcuni elementi di natura non tecnica (testimonianze relative al rilevamento da parte degli operatori di altri velivoli, conversazioni TBT e tra siti durante il volo e anche dopo l'incidente);
- che una valenza altrettanto discriminante non poteva invece essere attribuita ai segni di esplosione (rivelati dalle tracce di miscela di TN4 e TC4), in ragione della probabilità che la loro presenza debba ricondursi ad inquinamento ambientale sui reperti al momento del loro recupero, mentre efficacia discriminante fra le diverse ipotesi poteva essere attribuita anche alla mancanza di segni inequivocabili di esplosione interna riscontrati sul relitto e sui cadaveri, nonché al



fatto che alcuni frammenti della toilette (come la tavolozza del wc) risultavano intatti, posto che sulla base delle consulenze tecniche l'ordigno avrebbe potuto essere collocato solo nella toilette;

- che numerose prove dirette, testimoniali e documentali, fornivano importanti elementi di conferma alla presenza di altri aerei durante il volo del DC9 e nella sua fase terminale, rafforzando le ipotesi del missile e della quasi collisione e rendendo meno probabile quella della bomba (ad esempio, tra le testimonianze che confermavano un'intensa attività militare nell'imminenza dell'incidente, erano degne di nota quelle del capitano Cucchiarelli e del sergente Colonnelli, concordi fra loro e supportate da riscontri esterni emersi dall'analisi dei dati del radar civile di Fiumicino, nonché le deposizioni rese dai fratelli Santo e Nicolò Bozzo e la testimonianza resa dal maresciallo Luciano Carico in servizio presso il Centro Radar dell'A.M. di Marsala, che trovavano conferma in quelle rese dal colonnello Del Zoppo);
- che altre prove indiziarie deponevano nel senso del coinvolgimento di un velivolo militare (si pensi al rinvenimento, da parte del collegio Misiti, del serbatoio supplementare di un caccia in un'area individuata nel presupposto che alcuni dei radar indicassero in corrispondenza di quella zona una traccia rappresentativa di un velivolo militare di quel tipo; alle striature e crateri rilevati sul fondo del mare in occasione del recupero del relitto, indicativi del fatto che prima del 1987 soggetti non identificati avevano scandagliato il fondale marino a una profondità di ben 3.500 metri; ad una serie di omissioni poste in essere dall'Aeronautica Militare, che non potevano ritenersi casuali né frutto di mera negligenza per la loro natura



“sistematica” e per l’enorme rilevanza dei dati omessi rispetto a quelli forniti all’Autorità giudiziaria).

In definitiva, *“tutti gli elementi considerati consentono di ritenere provato – secondo gli standards di certezza propri del giudizio civile – che l’incidente occorso al DC9 si sia verificato a causa dell’operazione di intercettazione realizzata da parte di due caccia, che nella parte finale della rotta del DC9 viaggiano parallelamente ad esso, di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del DC9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell’esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l’aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l’aereo nascosto e il DC9”* (Trib. Palermo, Terza Sezione Civile, n. 4067/2011, pag. 52).

La Corte di Appello, nel rigettare il motivo di gravame proposto sul punto dai Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver specificato che *“è ovviamente da escludere che causa del disastro possano essere stati il malore del pilota, il guasto della strumentazione a bordo o la cattiva chiusura dei portelloni – pure indicate nell’atto di impugnazione come cause possibili – e ciò per le stesse ragioni per le quali nel processo penale è stata esclusa l’ipotesi del cedimento strutturale (la rapidità dell’evento, che non consentì l’attivazione del sistema di erogazione dell’ossigeno)”*, ha pure rammentato di aver già deciso – con la sentenza n. 788/2010 – un’analogha controversia risarcitoria in cui parte del processo erano i medesimi Ministeri, ritenendo *“accertata quale causa del disastro aereo, nel rispetto degli standard di prova indicati, l’abbattimento ad opera di un missile (cui è assimilabile, per quel che qui rileva, l’ipotesi della quasi-collisione) anziché quella dell’esplosione interna”* (Corte App. Palermo, Prima Sezione Civile, n. 518/2015, pagg. 32-33), e ciò sulla base di una serie di circostanze, ovvero:



- che i tappetini sistemati sotto le poltrone dei passeggeri, all'interno del velivolo, quasi tutti recuperati, non presentavano tracce di esplosione o combustione, bensì tracce di azioni meccaniche violente con strappi in alcuni punti;
- che una lampadina per l'illuminazione concentrata dall'alto risultava col bulbo in vetro integro;
- che la coibentazione all'interno del rivestimento interno della fusoliera, in ampie zone dove era stata messa a nudo, non presentava tracce di esplosione o di vicinanza di esplosione;
- che nessuna maschera d'ossigeno - tra quelle ritrovate - risultava fuoriuscita dalla propria sede;
- che nessun cuscino o schienale recuperato ed analizzato recava segni di combustione per vicinanza a centri di esplosione;
- che le traiettorie dei frammenti recuperati all'interno dei sedili e degli schienali non erano compatibili con la vicinanza di fonti esplosive ad alta temperatura;
- che i relitti delle strutture interne della cabina di pilotaggio non evidenziavano di esser stati vicini ad una sorgente esplosiva né ad una fonte di calore;
- che gli impennaggi di coda del velivolo erano stati ritrovati sul fondo del mare integri al loro interno, senza tracce di vicinanza a sorgenti esplosive;
- che i motori dell'aereo non recavano segni di danno diversi da quelli prodotti dall'impatto violento con l'acqua;
- che il bagagliaio principale del velivolo, in buona parte recuperato, non recava tracce di esplosione o combustione né di azione meccanica violenta sul rivestimento interno;



- che era stato ritrovato integro un bulbo di vetro alloggiato in una lampada all'interno del bagagliaio principale;
- che la parte inferiore dello sportello del vano bagaglio anteriore era stata trovata praticamente integra nella zona di rivestimento interno, priva di schiacciamento e/o combustioni;
- che nella stessa parte erano stati trovati due fori con andamento dall'esterno verso l'interno, prodottisi a velocità superiori a quelle compatibili con l'impatto;
- che erano stati ritrovati all'interno di cuscini e schienali alcuni frammenti del rivestimento esterno dell'aereo;
- che i carrelli principali del velivolo erano stati ritrovati staccati al livello delle strutture di collegamento al velivolo integri nel loro complesso, senza segni di esplosione e/o di bruciature, e i pneumatici erano risultati integri;
- che anche il carrellino anteriore era stato trovato praticamente integro, privo di una ruotina, ma con l'altra completa di pneumatico integro;
- che alcune macchie oscure con significative percentuali di carbonio amorfo, forse frutto di combustione, erano state ritrovate in più punti su superfici esterne del velivolo nella zona latero-anteriore;
- che le prove acustiche sul contenuto del Cockpit Voice-Recorder avevano consentito di valutare come esterni i rumori registrati (del microfono in cabina collegato al *voice recorder*) qualche secondo prima dell'interruzione elettrica.

A ciò vanno aggiunti ulteriori elementi contrari all'esplosione dell'ordigno nella toilette, individuabili nella traiettoria dall'esterno verso l'interno delle schegge rilevate, nell'assenza di tracce interne di esplosione



sui particolari dell'aereo recuperati, nell'assenza di ustioni su tutti i cadaveri recuperati e nella mancanza di tracce di CO e HCN nei polmoni e nel sangue di quelli sottoposti ad autopsia, nonché nel fatto che l'impulso acustico, antecedente l'interruzione completa dei circuiti elettrici, era simile per forma e durata a quelli provocati artificialmente, durante le prove, all'esterno del velivolo.

Alla luce di tale molteplicità di elementi, questo giudice ritiene di doversi uniformare alla suddetta valutazione dei giudici di appello, peraltro già positivamente vagliata dalla giurisprudenza di legittimità, che in due distinte pronunce ha dapprima ritenuto *"abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile"* (Cass. civ. n. 1871/2013) e poi evidenziato come *"la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri della difesa e dei trasporti, risulti oramai consacrata pure nella giurisprudenza di questa Corte"* (Cass. civ. n. 23933/2013).

Una volta ricostruita nei termini sopra specificati la (più probabile) causa dell'evento lesivo, deve rilevarsi che quest'ultimo va ritenuto soggettivamente imputabile ad entrambi i Ministeri convenuti.

A tal fine si evidenzia anzitutto che - come acclarato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 10285/2009) - in base alla normativa vigente al 27 giugno 1980, sul Ministero della Difesa gravava l'obbligo di garantire la sicurezza dei cieli e di impedire l'accesso di apparecchi non autorizzati o nemici (art. 12 D.P.R. 1477/1965; art. 23 D.P.R. 1478/1965; L. 38/1977), mentre il Ministero dei Trasporti, attraverso l'apposito commissariato, era tenuto a garantire l'assistenza e la sicurezza dei voli civili (D.L. 511/1979, conv. con modificaz. dalla L. 635/1979).





È poi corretto affermare che *“tali disposizioni impongono a carico dei Ministeri convenuti obblighi specifici volti ad assicurare la sicurezza dei cieli e quindi ad evitare una serie di eventi nel cui novero rientra quello verificatosi e cioè che un velivolo di guerra non autorizzato possa penetrare nello spazio aereo italiano e si possa nascondere in coda ad un aereo di linea” e che “l’omissione di tali condotte, secondo un giudizio ipotetico controfattuale, ha determinato l’evento caduta del DC9 (per abbattimento da parte del missile o quasi collisione con un velivolo militare in ragione della imprudente manovra di sorpasso di quest’ultimo e della inadeguata distanza tenuta dal DC9), in quanto se i Ministeri avessero adottato il comportamento cui erano tenuti, sorvegliando adeguatamente la situazione dei cieli, percependo la presenza di altri aerei lungo la rotta del DC9 I-TIGI, e avvertendo il suo pilota della necessità di cambiare rotta onde sottrarsi ai pericoli connessi alla presenza di aerei militari, l’evento non si sarebbe verificato”* (Trib. Palermo, Terza Sezione Civile, n. 4067/2011, pag. 56).

E invero, secondo i giudici di legittimità, *“ai fini dell’accertamento della colpevolezza dei suddetti ministeri, non è necessario che sussista anche la conoscenza dell’esistenza del pericolo e, nella fattispecie, della presenza di aerei pericolosi: il solo fatto che i ministeri non avessero conoscenza della presenza di velivoli nell’aerovia assegnata ad Itavia e, a maggior ragione, che si trattasse di aerei militari non identificati, non è elemento idoneo a escludere la colpevolezza, poiché integra proprio, se non altrimenti giustificato, l’inosservanza delle norme di condotta e di sorveglianza e controllo o quanto meno il difettoso esercizio di tali attività”* (Cass. civ. n. 10285/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 1871/2013: *“Il fatto stesso che si sia verificato un disastro aereo deve fare ritenere provata la sussistenza d’un valido nesso causale tra la sciagura e la condotta colposamente omissiva tenuta dalle amministrazioni pubbliche preposte a garantire la sicurezza dei voli, che quella sciagura avrebbero dovuto prevenire. Ne consegue*



*che è onere dell'amministrazione, in tal caso, provare l'insussistenza del nesso di causalità, e che, in difetto di tale prova, la responsabilità di essa può essere affermata anche quando siano rimaste ignote le cause concrete del disastro").*

La Corte di Appello ha aderito alle suddette conclusioni, in ordine alle quali ha precisato che il riconoscimento della responsabilità in capo ai Ministeri prescinde dall'applicazione degli artt. 2049 e 2050 c.c. - pur avendo i giudici di legittimità chiarito, in relazione a tale ultima disposizione, che *"l'attività volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile è pericolosa, quando detta navigazione risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo"* (Cass. civ. n. 1871/2013) - ma trae origine, piuttosto, dalla natura omissiva della responsabilità aquiliana, imputata ex art. 2043 c.c. alle predette Amministrazioni.

Infine, *"può aggiungersi, con riferimento al giudizio controfattuale e alla dedotta immediatezza dell'evento, che [...] l'azione pretermessa avrebbe potuto e dovuto intervenire non al momento dell'esplosione del missile, ma prima di detto momento e cioè quando, conosciuta o - che è lo stesso - conoscibile da parte dei loro operatori la presenza di aerei non identificati nell'aerovia del DC 9, avrebbero dovuto attivarsi le opportune reazioni, per consentire ad esempio l'intercettazione del velivolo ostile, da parte di aerei dell'aeronautica militare italiana, o per modificare la rotta assegnata all'aereo di linea, al fine di garantire la sua sicurezza e l'incolumità di passeggeri ed equipaggio; attività che, ove tempestivamente posta in essere, ben avrebbe potuto evitare il disastro, ma che le Amministrazioni hanno implicitamente ammesso di non aver fatto, laddove si sono limitate ad allegare l'imprevedibilità e la repentinità del fatto - riferite all'esplosione del missile - ed invocato il fortuito"* (Corte App. Palermo, Prima Sezione Civile, n. 518/2015, pagg. 39-40).



Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame, ne consegue che i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti vanno solidalmente condannati a risarcire gli odierni attori dei danni conseguenti al decesso dei rispettivi congiunti.



Per quanto riguarda l'esame delle poste risarcitorie richieste, è necessario operare una distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, alla luce dei recenti indirizzi giurisprudenziali in materia, che hanno ormai cristallizzato un sistema di ripartizione bipolare.

Il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (così Cass. civ., sez. un, n. 26972/2008), tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata - oltre che alle previsioni normative espresse - anche ai diritti inviolabili della persona presidiati dalla Carta Costituzionale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale postula la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, che consistono nella condotta, nel nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso e nel danno (secondo l'opinione ormai consolidata, nella *species* di danno conseguenza).

All'interno della categoria, ontologicamente unitaria, del danno non patrimoniale, l'unica voce risarcitoria riconoscibile agli attori - in assenza di alcuna prova relativa alla sussistenza di un danno biologico *iure proprio* - è rappresentata dal cd. "danno parentale per morte del congiunto", per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione.



In proposito, prima di giungere all'ultimo orientamento espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), è utile esporre talune considerazioni di carattere preliminare.

La giurisprudenza di legittimità, già nel 2003, aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo, idoneo - in quanto tale - ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria e il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tale modo l'interesse di rilevanza costituzionale all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 8827 e 8828/2003),

Si sosteneva la necessità di individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria, di selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di risarcimento, sì da delineare un nesso di causalità giuridica e, infine, di riscontrare l'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo all'autore dell'illecito.

Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali (atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica), veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con l'irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.

Esso - si diceva - è ontologicamente proiettato verso il futuro e può dunque affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.

Il "danno parentale" si concreta, infatti, nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera esplicazione delle



attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale "famiglia", protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, distinguendosi dall'interesse all'integrità morale, risarcibile quale danno morale soggettivo, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. Cass. civ. n. 16070/2006 e sez. un., n. 500/1999).

Indi, secondo tale impostazione oggi disattesa, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo concorrevano nel delineare il risarcimento da concedere alla vittima dell'illecito.

L'uno riparava - come detto - lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.

Rispetto poi alla categoria del "danno parentale", la Corte di Cassazione ancora ribadiva: *"Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr.: art. 2 - 62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con L. 7 aprile 2005, n. 57) è quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali (Cfr. Corte Cost. 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost. sentenza del 14 luglio 1986 n. 184). Il danno da morte dei congiunti (cd danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in Corte Cost. 1985 n. 132 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost."* (Cass. civ. n. 15760/2006, in motivazione).



Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto: esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dall'irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitorio sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle sezioni unite, perlomeno rispetto alla categoria del "danno parentale", risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di duplice liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando ormai spazio una unica voce di danno non patrimoniale, che nella specie è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.

È stato, infatti, affermato: *"Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione"* (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).



Rispetto alla questione che ci occupa, le sezioni unite della Suprema Corte hanno dunque precisato che non può trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché le sofferenze patite a causa della perdita del congiunto, sia nel frangente in cui essa viene percepita sia in tutto l'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro.

Ciò posto, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.

Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.

Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2014, il cui utilizzo, per tutti i postumi diversi dalle cd. "micro-permanenti" derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, è stato generalizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011).

Le tabelle in argomento prevedono varie forcelle (in particolare: da € 163.990,00 ad € 327.990,00 per il danno da morte di un figlio, di un genitore, del coniuge non separato o del convivente *more uxorio*; da € 23.740,00 ad € 142.420,00 per il danno da morte di un fratello o di un nipote), al cui interno determinare l'importo del "danno parentale" sofferto dai congiunti



della vittima, modulato per ciascuno di loro in ragione del tipo di rapporto che intratteneva con la persona deceduta, e ciò in ossequio al principio della necessaria "individualizzazione" del risarcimento del danno non patrimoniale richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È necessario tenere conto, in proposito, dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.

Non potranno non considerarsi, inoltre, il contesto e le concrete modalità di accadimento dell'evento, trattandosi di un fattore determinante per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima.

Nel caso di specie, invero, non può non mettersi la peculiare - se non eccezionale - tragicità dell'esperienza vissuta dei familiari delle vittime di Ustica, i quali, dopo aver visto morire i propri congiunti in un disastro aereo, hanno dovuto convivere per oltre trent'anni con l'incertezza sulle cause generatrici dell'evento e con la consapevolezza dell'impunità dei soggetti responsabili.

Ciò posto, si osserva che - in base ai parametri sopra indicati (per come emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio) - si reputa congruo riconoscere agli odierni attori gli importi che seguono:

- in relazione al decesso di Superchi Giuliana (che aveva compiuto 11 anni all'epoca del fatto), € 320.000,00 al padre Superchi Santino (che aveva 34 anni);
- in relazione al decesso di Morici Paolo (38 anni), € 280.000,00 alla moglie Gervasi Paola (34 anni) ed € 280.000,00 al figlio Morici Massimiliano (7 anni);





- in relazione al decesso di Ronchini Costanzo (33 anni), € 280.000,00 alla moglie Battistoni Liviana (30 anni) ed € 280.000,00 al figlio Ronchini Alessandro (7 anni);
- in relazione al decesso di Guzzo Rita (29 anni), € 90.000,00 alla sorella non convivente Guzzo Donatella (19 anni) ed € 90.000,00 alla sorella non convivente Guzzo Anna Maria (14 anni).

Nessun importo può, invece, attribuirsi agli attori, *iure hereditatis*, per il danno non patrimoniale (asseritamente) sofferto dalle vittime in termini di lesione del diritto alla vita, stante il carattere istantaneo della morte in conseguenza della sciagura aerea.

Infatti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha recentemente statuito che *“in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”* (Cass. civ., sez. un., n. 15350/2015).

Vanno parimenti respinte le richieste relative ai danni patrimoniali riconnessi alla perdita di utilità economica (asseritamente) subita in conseguenza del decesso del congiunto, non avendo gli attori fornito elementi sufficienti al fine di ottemperare ai rispettivi oneri probatori.

Al riguardo si rammenta, in linea generale, che *“il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di*



*persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro" (Cass. civ. n. 2318/2007).*

Sebbene si dica, con riferimento alla materia in questione, che il risarcimento integri il cd. danno patrimoniale futuro risarcibile a favore dei congiunti della vittima, deceduta a seguito di fatto illecito, consistente nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali e di quelle utilità economiche che presumibilmente il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 1474/1996), tuttavia la parte deve fornire parametri tali da soddisfare l'esigenza di sufficiente determinatezza che consenta al giudice l'ancoraggio a criteri che non si rivelino poi arbitrari.

Più specificamente, *"ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia" (Cass. civ. n. 759/2014; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 7272/2012: "Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima*



*contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio”).*

*Inoltre, “i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che – sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), sia per la pratica di vita improntata a regole-etico sociali di solidarietà e di costume – il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (Cass. civ. n. 18490/2006, n. 18490).*

*E ancora, “l’art. 4 d.l. n. 857 del 1976, come modificato dalla l. n. 39 del 1977 – secondo il quale, nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento debba considerarsi l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente sul reddito di lavoro, tale reddito non può essere inferiore al triplo dell’ammontare annuo della pensione sociale – si applica quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione dell’incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere estesa analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona che è rimasta coinvolta nell’incidente ostandovi la natura eccezionale di essa (vedi*



*Corte cost. 24 ottobre 1995 n. 445)*" (Cass. civ. n. 3436/2006; così anche (Cass. civ. n. 2692/2001).

Gli attori, invero, sul punto hanno dapprima sollecitato l'espletamento di una "CTU contabile tesa all'accertamento del danno economico conseguente al mancato apporto dei De Cuius alle necessità economiche familiari e del correlativo risarcimento del danno – da quantificarsi secondo i criteri di cui all'art.137 D.Lvo 7/09/05 n.209 – patito dai Familiari conviventi alla data del disastro" [cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. di parte attrice depositata il 17 marzo 2014, pag. 18], salvo poi rinunciare a tutte le proprie richieste istruttorie nel corso dell'udienza del 2 luglio 2014 [cfr. verbale].

Occorre, d'altra parte, rammentare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ. n. 21412/2006; così anche Cass. civ. n. 17555/2002 e n. 1132/2000). Il suddetto mezzo di indagine, pertanto, non può essere inteso come uno strumento rivolto a sollevare le parti dall'onere della prova, né può essere ammesso per raccogliere elementi di fatto che la parte avrebbe potuto e dovuto altrimenti dimostrare (cfr. Cass. civ. n. 3377/1975), sicché esso è legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso, cfr. Cass. civ. n. 7639/2015, n. 1299/2014, n. 12990/2013, n. 3130/2011, n. 3374/2008, n. 7097/2005 e n. 2887/2003).



Le istanze risarcitorie in esame non possono, dunque, trovare accoglimento.

A conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio (non patrimoniale) sofferto dai singoli attori in conseguenza del decesso dei rispettivi congiunti è dunque pari ad € 320.000,00 per Superchi Santino, ad € 280.000,00 ciascuno per Gervasi Paola, Morici Massimiliano, Battistoni Liviana e Ronchini Alessandro, ad 90.000,00 ciascuna per Guzzo Donatella e Guzzo Anna Maria.

Gli importi in questione, in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati alla data del fatto (27 giugno 1980), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.

Infatti i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.

La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.



In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un interesse medio del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione; nel caso in esame, tale valore – stante la genericità della richiesta sul punto da parte degli attori e tenuto conto del fatto che si tratta di oltre trentacinque anni nei quali, in taluni periodi, il saggio legale di interesse è stato pari anche al 10% – si individua nei due terzi del tasso legale medio del periodo considerato (giugno 1980 – gennaio 2016), pari al 3%.

Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un’unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.

Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. *overcompensation* del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all’equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso



vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

Deve pure rilevarsi che, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, il riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni da fatto illecito non esige alcuna richiesta specifica della parte, potendo essere accordato anche d'ufficio, dal momento che tali voci costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e devono, quindi, ritenersi comprese nell'originario *petitum* della domanda risarcitoria ove non ne siano state espressamente escluse (cfr. Cass. civ. n. 10022/2003, n. 14743/2000, n. 13358/1999, n. 12234/1998, n. 11190/1998 e n. 8259/1997).

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del fatto; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano a:

- € 551.464,18 per Superchi Santino (€ 231.464,18 per interessi);
- € 482.531,16 per Gervasi Paola (€ 202.531,16 per interessi);
- € 482.531,16 per Morici Massimiliano (€ 202.531,16 per interessi);
- € 482.531,16 per Battistoni Liviana (€ 202.531,16 per interessi);
- € 482.531,16 per Ronchini Alessandro (€ 202.531,16 per interessi);



- € 155.099,30 per Guzzo Donatella (€ 65.099,30 per interessi);
- € 155.099,30 per Guzzo Anna Maria (€ 65.099,30 per interessi).

Sulle somme in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.



È fondata la domanda con cui, in via subordinata, i Ministeri convenuti hanno sollecitato lo scomputo dai risarcimenti degli importi già erogati agli odierni attori a titolo di indennizzo, in forza di una serie di disposizioni legislative (L. 340/1995, con rinvio alla L. 302/1990; art. 1, comma 262, L. 266/2005; art. 1, comma 1270, L. 296/2006, con rinvio alla L. 206/2004, alla L. 302/1990, alla L. 407/1998 ed all'art. 82 L. 388/2000).

Va sul punto richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di benefici *ex* L. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni con sangue infetto, secondo la quale l'indennizzo eventualmente già corrisposto può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (e ciò nonostante la diversa natura giuridica tra le due elargizioni), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel fruire di due diverse attribuzioni patrimoniali a carico di uno stesso soggetto in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. civ., sez. un., n. 584/2008).

In questa sede, peraltro, ci si limita ad affermare il principio senza operare alcuna effettiva compensazione, non essendosi in grado di procedere all'esatta determinazione dei crediti residui degli attori, in assenza di precisa quantificazione delle somme corrisposte sotto forma di assegni vitalizi mensili nonché di compiuti elementi circa l'epoca dei versamenti *una tantum* (cfr., in materia di emotrasfusioni, Cass. civ. n.





14932/2013, secondo cui "l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare").



In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., i Ministeri convenuti vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori degli attori (che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.)

La liquidazione di tali spese - per la quale si rimanda al dispositivo - viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).

In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), rilevato che nel fatto generatore dei danni subiti dagli attori vi è figura di reato (art. 449, secondo comma, c.p.), si indica nelle Amministrazioni convenute le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) condanna il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso dei congiunti degli attori in



occasione del disastro aereo di Ustica avvenuto in data 27 giugno 1980, dei seguenti importi:

- € 551.464,18 in favore di Superchi Santino;
- € 482.531,16 in favore di Gervasi Paola;
- € 482.531,16 in favore di Morici Massimiliano;
- € 482.531,16 in favore di Battistoni Liviana;
- € 482.531,16 in favore di Ronchini Alessandro;
- € 155.099,30 in favore di Guzzo Donatella;
- € 155.099,30 in favore di Guzzo Anna Maria;

il tutto oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;

- 2) rigetta per intervenuta prescrizione le domande degli attori aventi ad oggetto il risarcimento del danno connesso all'illecito consistito nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento della verità sulle cause del disastro;
- 3) rigetta le domande formulate dagli attori a titolo di risarcimento *iure hereditatis*;
- 4) rigetta le domande formulate dagli attori a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
- 5) dichiara che dalle somme di cui al punto 1) devono essere scomputati gli importi percepiti da ciascun attore ai sensi della L. 340/1995 (con rinvio alla L. 302/1990), della L. 266/2005 e della L. 296/2006 (con rinvio alla L. 206/2004, alla L. 302/1990, alla L. 407/1998 ed alla L. 388/2000);
- 6) condanna il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, in solido tra loro, al pagamento al pagamento delle spese di lite di parte



attrice, che si distraggono in favore degli avv. Daniele Osnato e Alfredo Galasso e si liquidano in complessivi € 29.564,92, di cui € 528,92 per esborsi ed € 29.036,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;

- 7) indica nel Ministero della Difesa e nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, le parti in solido obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro (D.P.R. 131/1986).

Palermo, 18 gennaio 2016

**IL GIUDICE**  
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

